SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° giugno 2000.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Frosinone, nonché delle sedi distaccate di Alatri ed Anagni del medesimo tribunale del distretto di Roma.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto in data 7 marzo 2000 di proroga di quindici giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale di Frosinone e presso le sedi distaccate di Alatri e Anagni, o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2000 e il 30 aprile 2000 o nei cinque giorni successivi;

Considerato che la pubblicazione di tale decreto doveva necessariamente seguire la scadenza dei termini di cui era stata stabilita la proroga;

Rilevato che la pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000 e che la stessa appare pertanto inidonea a produrre gli effetti per il raggiungimento dei quali è stata disposta;

Ritenuto che occorre intervenire in conformità al testo normativo;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici del tribunale di Frosinone, nonché delle sedi distaccate di Alatri e Anagni del medesimo tribunale, o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo dal 1° marzo 2000 al 30 aprile 2000 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° giugno 2000

p. *Il Ministro:* Li Calzi

00A6605

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 maggio 2000.

Riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A e 46/A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco sig. Meyer Rolf e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste staatsprufung fur das lehramt fur die sekundarstufe II» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'ufficio esami scientifici di Dusseldorf;

Considerato che il sig. Meyer Rolf ha conseguito il titolo «Zweite staatsprufung fur das lehramt fur die sekundarstufe II» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 9 novembre 1998 dal consolato d'Italia in Colonia che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal preside dell'istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri «Giancardi» di Alassio;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Meyer Rolf nato a Spellen (R.F.T.) il 24 febbraio 1956, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 15 maggio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A6517

DECRETO 15 maggio 2000.

Riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 93/A, 94/A, 95/A e 98/A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Strobl Wolfgang è la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magister der philosophie» conseguito dall'interessato il 17 ottobre 1996, viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università di Salzburg;

Considerato che il sig. Strobl Wolfgang ha effettuato il praticantato presso l'«Kademisches Gymnasium» di Salzburg conseguendo il titolo «Zeugnis uber das unterrichtspraktikum» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 26 gennaio 2000 dell'ambasciata d'Italia in Vienna che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal commissario del Governo per la provincia di Bolzano in data 10 dicembre 1996;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dal sig. Strobl Wolfgang nato a S. Candido (Bolzano) il 2 novembre 1977, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine; 94/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine; 95/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine; 98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Roma, 15 maggio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A6518

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Goal».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Goal» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della logge n. 62/1990 e dell' art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 maggio 2000 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Goal».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 60.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce l'immagine di un campo di calcio, di quattro calciatori, due portieri e di quattro palloni, la denominazione della lotteria ed il prezzo di vendita al pubblico. Le aree del gioco sono costituite dalle due porte e dai quattro palloni posti ai piedi dei quattro calciatori. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura delle due porte e dei quattro palloni, la combinazione vincente costituita dalla identità del numero indicato in rete con quello di uno dei palloni posti di fronte alla porta.

Con lo stesso biglietto si può giocare due volte; i numeri rinvenuti nei palloni non sono cumulabili ai fini del conseguimento della vincita.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 51.720.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti al punteggio vincente indicato a fianco di ciascuna di esse.

Categoria prima - 12 premi di L. 100.000.000 - punteggio vincente: pallone 9.

Categoria seconda - 24 premi di L. 50.000.000 - punteggio vincente: pallone 8.

Categoria terza - 120 premi di L. 10.000.000 - punteggio vincente: pallone 7.

Categoria quarta - 300 premi di L. 2.000.000 - punteggio vincente: pallone 6.

Categoria quinta - 120.000 premi di L. 100.000 - punteggio vincente: pallone 5.

Categoria sesta - 120.000 premi di L. 50.000 - punteggio vincente: pallone 4.

Categoria settima - 600.000 premi di L. 10.000 - punteggio vincente: pallone 3.

Categoria ottava - 1.200.000 premi di L. 5.000 - punteggio vincente: pallone 2.

Categoria nona - 8.760.000 premi di L. 2.000 - punteggio vincente: pallone 1.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di prima, seconda, terza e quarta categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di quinta, sesta, settima, ottava e nona categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 20

00A6557

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2000.

Agevolazioni contributive per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dagli articoli 5, comma 4, e 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, che prevede, in attesa di un intervento di ridefinizione organica dell'assetto degli orari di lavoro, la riduzione, in via sperimentale, degli oneri contributivi al fine di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale e a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro in funzione di promozione dei livelli occupazionali;

Visto il comma 1 del citato art. 7 delle legge n. 451 del 1994 che prevede la concessione dei predetti benefici nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 1997 che prevede, in particolare, l'incremento delle risorse preordinate agli interventi di cui all'art. 7 della legge n. 451 del 1994;

Visto il comma 6 del medesimo art. 13 della legge n. 196 del 1997 che stabilisce che le misure di incentivazione alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale previste dallo stesso art. 13 possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 95/C 334/C4, in materia di aiuti all'occupazione ed in particolare il paragrafo IV, punti 20, 21 e 22 in tema di aiuti alla creazione ovvero al mantenimento di posti di lavoro;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 98/C 74/06, in materia di aiuti a finalità regionale;

Ravvisata l'esigenza di attivare le misure di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, intese ad incentivare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo parziale nei casi ivi previsti anche al fine di valutarne gli effetti in sede di riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 7, comma 3, della citata legge n. 451 del 1994 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione delle misure, dei criteri, delle modalità e delle condizioni dei benefici previste dal medesimo art. 7;

Visto l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, il quale prevede che il predetto decreto interministeriale deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 61 del 2000;

Considerato che per l'attuazione delle misure di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, sono state preordinate, rispettivamente, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 11, comma 31, della citata legge n. 537 del 1993, la somma di lire 3 miliardi per l'anno 2000, di lire 6 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi per l'anno 2002, e nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, la somma di lire 197 miliardi per l'anno 2000, di lire 194 miliardi per l'anno 2001 e di lire 194 miliardi per l'anno 2002;

Ritenuto pertanto di assegnare per l'attuazione del citato art. 7, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, la somma complessiva di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

Considerata l'opportunità di ripartire le risorse così disponibili avuto riguardo, in particolare, alle aree che presentano maggiore svantaggio occupazionale e di stabilire criteri di priorità nell'accesso a benefici in caso di superamento delle richieste rispetto alle risorse;

Vista la comunicazione del 2 febbraio 2000 con la quale la Commissione europea ha espresso favorevole avviso sulle misure recate dal presente provvedimento per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000 ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, è riconosciuta, qualora la relativa assunzione intervenga entro la predetta data del 30 giugno 2000, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi pari: *a)* a 7 punti percentuali, con orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore; *b)* a 10 punti percentuali, con un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore; la misura della riduzione di cui alla lettera *b)* è incrementata di 3 punti percentuali nel caso che l'orario di lavoro settimanale previsto sia superiore alle 28 ore, ma non superiore comunque a 32 ore. Per l'individuazione delle predette fasce si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Art. 2.

Per ogni datore di lavoro di cui all'art. 1 i benefici di cui al presente decreto possono essere concessi per un numero massimo di contratti di lavoro a tempo parziale entro le misure percentuali di seguito indicate:

a) non superiori al 20 per cento per la fascia fino 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno un contratto agevolato ai sensi del presente decreto;

b) non superiori al 10 per cento relativamente alla fascia compresa tra 251 e 1000 addetti;

c) non superiori al 2 per cento per la fascia superiore a 1000 addetti.

Art. 3.

Per accedere ai benefici di cui al presente decreto, i datori di lavoro di cui all'art. 1, devono presentare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio domanda contenente: il numero dei contratti che intendono stipulare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2; le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati. L'INPS, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'art. 4, ammette i predetti datori di lavoro, entro 20 giorni dalla domanda, alla fruizione dei benefici di cui al presente decreto.

In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, l'Istituto ammette ai benefici secondo l'ordine dei seguenti criteri di priorità:

a) data di presentazione o invio della domanda;

b) contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni;

c) al fine di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi.

Entro 15 giorni dall'ammissione il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare alla sede provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi.

L'elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici è trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, competente per territorio.

Art. 4.

Per l'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono complessivamente destinate risorse finanziarie fino a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, a lire 6 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi per l'anno 2002 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) quanto a lire 197 miliardi per l'anno 2000, a lire 194 miliardi per l'anno 2001 e a lire 194 miliardi per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Le predette risorse sono ripartite per l'anno 2000 a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente. Per gli anni successivi sono assegnate sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.

Le somme anticipate sono rimborsate all'INPS, sulla base di apposita rendicontazione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 127

00A6565

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Più System, unità di Fossombrone. (Decreto n. 28219).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Linea Più System tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Più System, con sede in Prato, unità di Fossombrone (Pesaro) (NID 9911PS0010), per un massimo di venticinque unità lavorative, per il periodo dall'8 novembre 1999 al 7 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1999 con decorrenza 8 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6523

DECRETO 27 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diemme industrie, unità di Castellamonte. (Decreto n. 28220).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 46/2000 dell'8 febbraio 2000 pronunciata dal tribunale di Ivrea (Torino) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Diemme Industrie;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diemme industrie, sede in Torino, unità di Castellamonte (Torino), (NID 0001TO0011) per un massimo di ventisei unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 2000 all'8 agosto 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 9 agosto 2000 all'8 febbraio 2001.

L' Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A6524

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Lucana Eurocostruzioni Camardense», in Bernalda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 16 dicembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Lucana Eurocostruzioni Camardense», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Lucana Eurocostruzioni Camardense», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6558

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Hidrogeo», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 15 dicembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Hidrogeo», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Hidrogeo», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6559

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Arcadia», in Grassano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 26 agosto 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Arcadia», con sede in Grassano, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Arcadia», con sede in Grassano, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6560

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Demetra», in Bernalda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 29 novembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Demetra», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Demetra», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6561

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Valle del Sinni», in Tursi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 9 novembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Valle del Sinni», con sede in Tursi, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Valle del Sinni», con sede in Tursi, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6562

DECRETO 8 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Fatagemma», in San Mauro Forte.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 19 novembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Fatagemma», con sede in San Mauro Forte, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Fatagemma», con sede in San Mauro Forte, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 maggio 2000

Il direttore: GURRADO

00A6563

DECRETO 9 maggio 2000.

Integrazione della composizione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45, concernenti, rispettivamente, l'istituzione, la composizione e la nomina dei componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Visto il decreto 18 ottobre 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stato costituito il suddetto nucleo;

Visto il decreto 31 ottobre 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata integrata la composizione del nucleo;

Visto il decreto 7 ottobre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stato ricostituito il nucleo;

Decreta:

Il consigliere Pietro Gambioli e il consigliere Piero Calandra magistrati della Corte dei conti, sono nominati componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale costituito con decreto interministeriale 18 ottobre 1995, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, 9 maggio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

00A6564

DECRETO 11 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Giovanni Conti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Giovanni Conti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita a rogito notaio dott. Giorgio Sabbatini in data 31 maggio 1959, repertorio n. 35233, registro società n. 3444 del tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 113/65317.

Ancona, 11 maggio 2000

Il direttore: FORMENTINI

00A6547

DECRETO 11 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Amicizia dell'Alta Valle dell'Esino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fabriano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Amicizia dell'Alta Valle dell'Esino, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Fabriano, costituita a rogito notaio dott. Mario Ottoni in data 22 agosto 1978, repertorio n. 31155, registro società n. 8182 del tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 1757/161873.

Ancona, 11 maggio 2000

Il direttore: FORMENTINI

00A6548

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996, 3 ottobre 1997 e 26 novembre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Vista la domanda presentata dalla Associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vallagarina» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina»;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996, 3 ottobre 1997 e 26 novembre 1997, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Vallagarina», il cui disciplinare di produzione è dal presente decreto modificato, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse, ai sensi del sopracitato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso le camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Vallagarina», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Vallagarina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il dirigente: ANASTASIA

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLAGARINA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto.

Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» i prodotti provenienti dai terreni vitati

iscritti agli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente:

per la provincia autonoma di Trento tutte le varietà raccomandate ed autorizzate nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino;

per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevignana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «Vallagarina» comprende:

per la provincia autonoma di Trento, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;

per la provincia di Verona, nella regione Veneto il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Cà Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.

Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dell'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla località Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo. Da quest'ultimo piega verso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana.

In detta località attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino.

Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcè passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in località C. del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:

per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno;

per la provincia di Verona: 23 tonnellate per la tipologia bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varietà, è consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con o senza la specificazione del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vallagarina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abian significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vallagarina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

00A6525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato - Deliberazione n. 14/1999 del 26 ottobre 1999. (Deliberazione n. 4/2000).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

con proprio atto deliberativo n. 14 del 26 ottobre 1999, ha approvato il piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e ha adottato le misure di salvaguardia per le aree perimetrate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226;

il piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;

2) programma degli interventi urgenti;

3) norme di attuazione e misure di salvaguardia;

4) relazione generale e relativi allegati.

Viste le richieste della regione Lombardia che:

a) con nota n. 01.2000.0005772 del 21 febbraio 2000, ha segnalato la presenza di alcuni errori materiali nelle cartografie di cui all'elaborato 1, «Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia», evidenziando la necessità di rettificare le tavole 063-LO-LC, 113-LO-VA, 014-LO-BG;

b) con nota n. 01.2000.0006674 del 25 febbraio 2000, ha segnalato la necessità di modificare l'area di spagliamento dei torrenti Rile e Tenore attualmente delimitata nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico con un limite di fascia B di progetto e nella quale sono vigenti misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 3, della deliberazione n. 14/1999, di approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato. In particolare la richiesta consiste nell'estromissione della zona dell'ex discarica, esistente in comune di Cassano Magnago, dall'area di spagliamento suddetta con la realizzazione di opere di difesa ed il conseguente inserimento di un limite di fascia B di progetto, come illustrato negli elaborati cartografici allegati;

c) con nota n. 01.2000.0007416 del 6 marzo 2000, ha segnalato la necessità di riperimetrare l'area a rischio di esondazione del torrente Bozzente in comune di Lainate, contenuta nella tavola 070-LO-MI, sulla base di recenti approfondimenti conoscitivi;

Le determinazioni favorevoli del comitato tecnico in data 2 marzo 2000 e 9 marzo 2000;

Ritenuto di modificare nel modo seguente il piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato;

Delibera:

Art. 1.

Di apportare all'elaborato 1 del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato «Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia» in scala 1:10.000, le seguenti correzioni cartografiche, specificate nell'allegato 1 costituente parte integrante della presente:

1) codice 063-LO-LC, comuni di Oggiono, Molteno, Sirone: l'area perimetrata è da intendersi zona I anziché zona B-Pr;

2) codice 113-LO-VA, comuni di Buguggiate, Gazzada, Varese: l'area perimetrata è da intendersi zona I (lettera) anziché zona 1 (numero);

3) codice 014-LO-BG, comuni di Ponte Nossa, Parre: l'area perimetrata risulta spostata verso nord e va pertanto opportunamente corretta come rappresentato negli elaborati cartografici allegati;

4) codice 070-LO-MI, comuni di Rho, Lainate: riperimetrazione in conseguenza a nuovi elementi conoscitivi dell'area a rischio di esondazione del torrente Bozzente in comune di Lainate come rappresentato negli elaborati cartografici allegati.

Art. 2.

Di apportare alle aree dei corsi d'acqua Rile e Tenore, classificate come fasce fluviali A e B delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:10.000 del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 1/1999, dell'11 maggio 1999, le modificazioni specificate nell'allegato 2, costituente parte integrante della presente.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 4.

Copia della stessa è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (direzione generale della difesa del suolo e magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po nonché la regione Lombardia.

La regione Lombardia, interessata dalle correzioni cartografiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente deliberazione, provvederà ad adottare i necessari e conseguenti provvedimenti.

Parma, 16 marzo 2000

Il Presidente
BORDON

00A6566

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

CIRCOLARE 23 maggio 2000, n. **30/2000.**

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.

1. FINALITÀ GENERALI.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 3, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerate le circolari applicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 9 gennaio 1997 e n. 37 del 19 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 1998 e n. 139 del 22 dicembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende implementare il programma di azioni già avviato valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale.

Per «attività di formazione professionale continua», nella presente circolare, si intendono quelle attività rivolte ai soggetti adulti occupati alle quali il lavoratore può partecipare anche per autonoma scelta, ovvero quelle predisposte dalle aziende, al fine di adeguare o di elevare le professionalità e competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

I progetti da realizzare, con priorità per quelli concordati tra le parti sociali, dovranno appartenere alle linee d'azione di seguito indicate.

2. AZIONI DI FORMAZIONE AZIENDALE E DI FORMAZIONE INDIVIDUALE DI LAVORATORI OCCUPATI.

Per «azioni formative aziendali» si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.

Per «azioni di formazione individuale» si intendono gli interventi sperimentali finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni e dalle province autonome.

2.1. *Risorse.*

Per la realizzazione delle azioni sopra individuate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartirà con successivo ed apposito provvedimento, tra le regioni e le province autonome le risorse disponibili, pari a 150 miliardi di lire.

Le risorse finanziarie eventualmente non impegnate entro 120 giorni dalla data indicata al successivo punto 2.7 verranno ridistribuite, tra le regioni e le province autonome che nello stesso periodo hanno impegnato per intero le risorse loro assegnate, secondo le proposte del comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9 della legge 236/1993 (DD 418/V/11).

2.2. *Destinatari.*

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

2.3. *Contenuti degli interventi formativi.*

Le azioni formative intraprese dalle aziende devono avere come obiettivi l'aumento della competitività dell'impresa e il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori e riguardare interventi relativi alle aree della:

qualità;

innovazione tecnologica ed organizzativa;

sicurezza e protezione ambientale.

Gli interventi devono essere attuati, preferibilmente, sulla base di accordi tra le parti sociali.

2.4. *Tipologie di progetto, soggetti presentatori e contributi previsti.*

a) Progetti aziendali.

Le imprese in possesso dei requisiti indicati al punto 2.2 possono presentare progetti formativi a carattere aziendale rivolti ai propri dipendenti secondo le procedure indicate al punto 2.6.

I progetti vengono presentati dalle aziende alle regioni o alle province autonome anche per il tramite di:

associazioni di categoria;

enti bilaterali;

organismi di formazione.

Il contributo pubblico accordato alla singola azienda non può superare i 50 milioni di lire anche nel caso di presentazione di più progetti aziendali o nel caso in cui i lavoratori dell'impresa partecipino anche a progetti pluriaziendali. Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.

Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo globale del progetto.

b) Progetti pluriaziendali presentati da PMI.

Le piccole e medie imprese[1], così come definite dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997 e in possesso dei requisiti indicati al punto 2.2, possono presentare congiuntamente progetti formativi rivolti ai propri dipendenti (progetti pluriaziendali) per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, o in riferimento ad uno stesso contenuto tematico, o metodologie e strumentazioni comuni.

I progetti pluriaziendali vengono presentati dalle aziende alle regioni o alle province autonome attraverso:

associazioni temporanee di impresa (ATI);

consorzi di imprese;

associazioni di categoria;

enti bilaterali;

organismi di formazione.

Il contributo pubblico accordato per ciascun progetto pluriaziendale non può superare i 200 milioni di lire. Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.

In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola azienda non può essere erogato oltre il limite di 50 milioni di lire, anche nel caso in cui i lavoratori partecipino a più progetti.

Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20 % del costo dell'intervento formativo.

---

(1) E' definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 250 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

— se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

— se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

c) Progetti individuali di formazione.

Le regioni e le province autonome possono, nella misura non superiore al 25% delle risorse loro assegnate, promuovere, altresì, percorsi individuali di orientamento-formazione, anche utilizzando le modalità relative al bilancio di competenze, attraverso progetti elaborati da singoli lavoratori dipendenti. Le attività possono svolgersi durante o fuori dell'orario di lavoro, utilizzando, nel primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti.

In tal caso le regioni e le province autonome dovranno definire la data di presentazione dei progetti di formazione individuale ed elaborare procedure idonee a garantire l'accesso dei lavoratori dipendenti a tale opportunità e favorire accordi con le singole imprese, le rappresentanze delle stesse, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di formazione.

Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione può essere al massimo pari a 2,5 milioni di lire, comprensivo di IVA se dovuta e non può durare oltre i 12 mesi.

Nel caso delle azioni di formazione individuale le regioni e le province autonome interessate elaborano specifiche modalità di ammissione a contributo delle proposte individuali, nonché di erogazione dello stesso, tenendo conto della:

presenza di un progetto articolato;

congruità dei costi;

validazione del percorso e delle caratteristiche dei soggetti erogatori;

possibilità di certificare gli esiti.

2.5. *Durata.*

I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'amministrazione responsabile, dell'ammissione a finanziamento.

2.6. *Modalità e termini per la presentazione dei progetti di formazione aziendale di lavoratori occupati.*

I soggetti presentatori devono far pervenire i progetti, con domanda in bollo e sulla base dell'allegato formulario (allegato 1), eventualmente riorganizzato in relazione alle esigenze dei sistemi di trattamento dati delle singole amministrazioni, alla regione o provincia autonoma competente per territorio - Assessorato alla formazione professionale, senza scadenza di termini, a partire dalla data del 6 luglio 2000, sulla base delle procedure regionali o di quelle stabilite dalle province autonome.

Le domande di contributo devono pervenire alle regioni o province autonome nel cui territorio risiedono le unità locali delle imprese interessate.

L'arrivo dei progetti, consegnati a mano o inviati per posta, è attestato dalla data di ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo.

Le regioni sono autorizzate ad esaminare le graduatorie ancora aperte a seguito della emanazione della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale n. 139/1998 a condizione che i progetti ammissibili a finanziamento rispondano alla priorità di cui al punto 4.7 della succitata circolare ministeriale.

2.7. *Modalità di ammissione al finanziamento.*

I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una verifica dell'ammissibilità da parte delle regioni o delle province autonome.

L'ammissibilità dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

rispondenza alle finalità di cui al punto 2 della presente circolare ministeriale;

rispondenza ai parametri di costo stabiliti dalle regioni o dalle province autonome;

completezza delle informazioni riportate nel formulario;

quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo globale del progetto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di non ammissione al contributo.

Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare le regole del «de minimis» in vigore, così come previsto dalla normativa comunitaria(2).

Entro il 30 settembre 2000, la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il 20 settembre 2000, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

Dal mese di ottobre 2000, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il ventesimo giorno del mese, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

La regione, o la provincia autonoma trasmette, con sollecitudine, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Uffico centrale orientamento formazione professionale lavoratori — Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Uffico centrale orientamento formazione professionale lavoratori, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse assegnate.

I soggetti promotori, dopo la presentazione del progetto, possono iniziare le attività sotto la propria responsabilità sulla base delle disposizioni in vigore nelle singole amministrazioni. Solo nel caso di approvazione ai progetti avviati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo.

2.8. *Criteri di priorità.*

Sono prioritari i progetti presentati sulla base di accordi tra le parti sociali o che vengono presentati accompagnati dal parere positivo, espressamente riferito allo specifico progetto presentato, delle organizzazioni dei lavoratori intese sia come rappresentanza sindacale in impresa, sia come associazioni territoriali comparativamente più rappresentative.

2.9. *Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento.*

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento, i soggetti promotori dei progetti sono tenuti a comunicare, via telefax alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei partecipanti, il nome del responsabile del progetto, la sede di svolgimento, l'articolazione ed il calendario dettagliato dell'attività formativa.

Il mancato avvio delle attività entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo, nonché la parziale o insufficiente attuazione del progetto, comportano la revoca del finanziamento, che la regione o la provincia autonoma provvede immediatamente a rimettere a disposizione di altri progetti ammissibili.

Gli interventi sono sottoposti alle verifiche amministrativo-contabili a campione da parte della regione o provincia autonoma competente.

3. PROMOZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assieme alle regioni e alle province autonome e con la collaborazione delle Parti sociali garantirà, attraverso azioni integrate, la promozione, l'informazione e l'animazione, il supporto all'ideazione e alla progettazione, l'assistenza tecnica, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'intero programma finanziato ai sensi della presente circolare, con il sostegno dell'ISFOL e il ricorso a specifiche competenze previste nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 18, lettera *f)*, della legge 845/1978.

Il dirigente generale: VITTORE

---

(2) La Commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compabilità di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo gli «aiuti alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento». La Commissione dispone che, per rispetto della regola del «de minimis» l'ammontare totale degli aiuti destinati ad ogni singolo beneficiario (singola impresa) non può eccedere 100.000 ECU in tre anni. Vedi Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 68 del 6 marzo 1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 343 dell'11 novembre 1998. Per una migliore interpretazione degli indirizzi comunitari in materia di aiuti alla formazione si veda anche il documento realtivo alla «Disciplina degli aiuti di Stato per la formazione» pubblicato nella GUCE, serie C del giorno 11 novembre 1998.

ALLEGATO 1

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE
Data e numero di Protocollo:
Numero progressivo di arrivo:

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA EX L. 236/93, ART. 9, COMMA 3

Azioni di formazione aziendale

PROPOSTA DI PROGETTO

ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

TITOLO DEL PROGETTO

TIPOLOGIA DEL PROGETTO

☐ **Progetto aziendale**
☐ **Progetto pluriaziendale** *Totale imprese coinvolte* ☐

1. SOGGETTO PRESENTATORE
(da compilarsi nel caso in cui il presentatore sia diverso dell'impresa destinataria degli interventi)

TIPOLOGIA DEL PRESENTATORE

☐ Organismo di formazione
☐ Associazione di categoria
☐ Ente bilaterale
☐ Associazione temporanea di impresa (ATI)
☐ Consorzio di imprese

Denominazione:

Indirizzo:

Città e CAP:

Telefono: **Fax:** **E-mail:**

Legale Rappresentante:

Persona da Contattare:

2. DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA/E INTERESSATA/E ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA
Per progetti pluriaziendali, riprodurre la presente scheda in numero pari alle imprese coinvolte nel progetto

<table>
<tr><td>DENOMINAZIONE IMPRESA:</td><td>SETTORE/COMPARTO PRODUTTIVO:</td><td>ADDETTI:</td><td colspan="2">ADDETTI IN FORMAZIONE:</td></tr>
<tr><td>INDIRIZZO:</td><td>CITTÀ E CAP:</td><td>TELEFONO:</td><td>FAX:</td><td>E-MAIL:</td></tr>
<tr><td>PARTITA IVA O CODICE FISCALE:</td><td>RAPPRESENTANTE LEGALE:</td><td colspan="3">REFERENTE DEL PROGETTO:</td></tr>
<tr><td>DIMENSIONE IMPRESA:

❑ PICCOLA
❑ MEDIA
❑ GRANDE</td><td>LIVELLO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE IN FORMAZIONE:</td><td colspan="3">CONTRIBUTO RICHIESTO PER PROGETTI PRESENTATI SULLA STESSA CIRCOLARE:</td></tr>
<tr><td>CONTRIBUTO PUBBLICO PER SINGOLA IMPRESA
(max 50 Mil. per impresa)</td><td>CONTRIBUTO PRIVATO PER SINGOLA IMPRESA
(min. 20% del costo totale per impresa, anche sotto forma di costo del lavoro dei partecipanti alle attività)</td><td colspan="3">COSTO TOTALE</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>DENOMINAZIONE IMPRESA:</td><td>SETTORE/COMPARTO PRODUTTIVO:</td><td>ADDETTI:</td><td colspan="2">ADDETTI IN FORMAZIONE:</td></tr>
<tr><td>INDIRIZZO:</td><td>CITTÀ E CAP:</td><td>TELEFONO:</td><td>FAX:</td><td>E-MAIL:</td></tr>
<tr><td>PARTITA IVA O CODICE FISCALE:</td><td>RAPPRESENTANTE LEGALE:</td><td colspan="3">REFERENTE DEL PROGETTO:</td></tr>
<tr><td>DIMENSIONE IMPRESA:

❑ PICCOLA
❑ MEDIA
❑ GRANDE</td><td>LIVELLO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE IN FORMAZIONE:</td><td colspan="3">CONTRIBUTO RICHIESTO PER PROGETTI PRESENTATI SULLA STESSA CIRCOLARE:</td></tr>
<tr><td>CONTRIBUTO PUBBLICO PER SINGOLA IMPRESA
(max 50 Mil. per impresa)</td><td>CONTRIBUTO PRIVATO PER SINGOLA IMPRESA
(min. 20% del costo totale per impresa, anche sotto forma di costo del lavoro dei partecipanti alle attività)</td><td colspan="3">COSTO TOTALE</td></tr>
</table>

3. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI/PARERE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

☐ **NO**
☐ **SI**

Se SI, specificare

ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI ☐ Aziendale
☐ Territoriale

PARERE ☐ Rappresentanza sindacale in impresa
☐ Associazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative

Allegare la necessaria documentazione

4. Finalità e motivazione dell'intervento
(descrivere sinteticamente le situazioni o la problematica su cui si vuole intervenire)

5. RIEDIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento proposto è una riedizione di un progetto precedentemente svolto?

☐ No
☐ Si

Se SI, indicare le motivazioni che ne inducono la riedizione

6. DATI RIFERITI ALLE PRECEDENTI EDIZIONI

ANNO	*TIPOLOGIA FINANZIAMENTO*		*CONTRIBUTO PUBBLICO RICEVUTO*
	Legge 236/93	*Cofinanzia-mento FSE*	
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.

7. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

☐ QUALIFICAZIONE ☐ AGGIORNAMENTO

☐ RIQUALIFICAZIONE ☐ RICONVERSIONE

8. AREE DI INTERVENTO FORMATIVO

☐ QUALITÀ ☐ INNOVAZIONE TECNOLOGICA

☐ INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA ☐ SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE

9. METODOLOGIE UTILIZZATE

(indicare se si tratta di formazione d'aula, di formazione a distanza, di autoformazione, etc...)

10. CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

(in presenza di più azioni articolate e distinte, esplicitare, per ogni azione: obiettivi, destinatari, durata, metodologie utilizzate, ecc. – riprodurre i campi in presenza di più di 3 azioni)

1.

NOME AZIONE:
OBIETTIVI:
DESTINATARI:
METODOLOGIE:
ORE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE:
NUMERO TOTALE ORE DI FORMAZIONE PER AZIONE *(numero lavoratori X ore pro-capite):*
NUMERO PERSONE:

2.

NOME AZIONE:
OBIETTIVI:
DESTINATARI:
METODOLOGIE:
ORE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE:
NUMERO TOTALE ORE DI FORMAZIONE PER AZIONE *(numero lavoratori X ore pro-capite):*
NUMERO PERSONE:

3.

NOME AZIONE:
OBIETTIVI:
DESTINATARI:
METODOLOGIE:
ORE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE:
NUMERO TOTALE ORE DI FORMAZIONE PER AZIONE *(numero lavoratori X ore pro-capite):*
NUMERO PERSONE:

TOTALE N. AZIONI:
TOTALE ORE DI FORMAZIONE:
TOTALE PERSONE:

18. PREVENTIVO DI SPESA DELL'ATTIVITÀ

A) SPESE DIRETTE DELL'ATTIVITÀ

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
Progettazione e Preparazione			
Coordinamento/Direzione del progetto/turoraggio			
Formatori – Esperti			
Spese di vitto ed alloggio per formatori e personale coinvolto nell'attività formativa			
Uso locali e attrezzature finalizzate			
Supporti informatici/audiovisivi			
Materiali didattici e di consumo			
Subtotale A			

B) SPESE GENERALI

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
Spese amministrative (incluso il personale)			
Spese di affitto/ammortamento delle aule			
Altre spese generali di gestione (specificare)			
Subtotale B			

C) SPESE RELATIVE AI PARTECIPANTI

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
Costo del lavoro dei lavoratori dipendenti coinvolti			
Residenzialità e trasporti partecipanti			
Altre spese relative ai partecipanti generali di gestione (specificare)			
Subtotale C			

TOTALE COSTO PROGETTO

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
SPESE DIRETTE DELL'ATTIVITÀ (SUBTOTALE A)			
SPESE GENERALI (SUBTOTALE B)			
SPESE RELATIVE AI PARTECIPANTI (SUBTOTALE C)			
TOTALE			

19. COSTO ORA ALLIEVO <u>CALCOLATO SUL CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO</u>
*Contributo pubblico richiesto **diviso** il totale ore di formazione previste (#14)*

L.

20. COSTO DEL LAVORO DEI LAVORATORI AMMESSI ALLE ATTIVITÀ

Costo orario (media) dei lavoratori coinvolti nel progetto: **L.**
Totale ore di formazione:
Totale (costo medio orario **X** il totale delle ore di formazione previste nel progetto):

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il Sottoscritto:

Nato a: Prov. il

Residente a: Prov.

Indirizzo:

In qualità di rappresentante legale dell'organismo presentatore del progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel presente formulario corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

DELEGA

Da compilarsi nel caso in cui il presentatore sia diverso dall'impresa/e e nel caso di presentazione di progetti pluriaziendali

---

Il Sottoscritto:

Nato a: Prov. il

Residente a: Prov.

Indirizzo:

In qualità di rappresentante legale dell'impresa.. delego il l'organismo .... a presentare il progetto ...., dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel formulario di presentazione relative all'impresa rappresentata, corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

00A6603

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Eremo Janua Coeli», in Grotte di Castro.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 5 maggio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Eremo Janua Coeli», con sede in Grotte di Castro (Viterbo).

00A6528

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti, ai sensi del decreto rettorale n. 969 del 15 maggio 2000, i seguenti posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di economia - Settore scientifico-disciplinare P01B - Politica economica;

Facoltà di lettere e filosofia - Settore scientifico-disciplinare L02B - Storia romana;

Facoltà di lettere e filosofia - Settore scientifico-disciplinare Q05A - Sociologia generale.

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la sede della facoltà indicata nel decreto rettorale.

Copia integrale del decreto rettorale n. 969 del 15 maggio 2000 è disponibile presso il seguente sito web: www.unibo.it/apers

00A6568

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti, ai sensi del decreto rettorale n. 970 del 15 maggio 2000, i seguenti posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia - Settore scientifico-disciplinare F20X - Ginecologia ed ostetricia;

Facoltà di scienze statistiche - Settore scientifico-disciplinare P01A - Economia politica.

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la sede della facoltà indicata nel decreto rettorale.

Copia integrale del decreto rettorale n. 970 del 15 maggio 2000 è disponibile presso il seguente sito web: www.unibo.it/apers

00A6567

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.